

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:

dott. Vincenzo Pupilella - Presidente -

dott. Giuseppina Paolitto - Consigliere -

dott. Margiolina Mastronardi - Consigliere rel. -

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 24/5/2013, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 2 grado

in materia di

Controversia individuale di lavoro

iscritta al n. 76 R.G. Lav. - anno 2011 -

avente ad oggetto: appello avverso sentenza relativa a Lavoro e retribuzioni

promossa da

G.A., elettivamente domiciliato in Campobasso presso l'avv. G.S. dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. N.C. giusta mandato in atti

- appellante -

contro:

D. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

- appellata contumace -

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 4/10/2010 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso proposto da G.A. nei confronti dell'odierna appellata per il pagamento delle differenze retributive e per l'annullamento del licenziamento irrogatogli con conseguente reintegra. Avverso la suddetta sentenza il G. ha proposto appello lamentandone l'erroneità., L'appellata non si è costituita.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Le censure di parte appellante sono solo parzialmente fondate ed il proposto appello merita perciò accoglimento per quanto di ragione.

Va rilevata, in particolare, la fondatezza delle censure relative alle differenze retributive.

Al riguardo determinanti sono le risultanze della CTU espletata nel presente grado, sia pure temperate con quelle della CT di parte di cui al fascicolo del G. relativo al giudizio di primo grado, risultanze le stesse pienamente condivisibili essendo la consulenza medesima immune da vizi logici e tecnici nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie e non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio. In particolare il CTU ha accertato che, avuto riguardo al CCNL di categoria - metalmeccanici-("Nella determinazione ex art. 36 cost. della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, il giudice può tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva, ancorché non applicabile al rapporto stante la mancata adesione del datore di lavoro all'associazione sindacale stipulante": così ad es. Cass. civ., Sez. lavoro, 24/04/1987, n. 4010; cfr anche Trib. Napoli, Sez. lavoro, 17/01/2006: "Ancorché prodotto in atti e pur nella contumacia del datore di lavoro, il C.C.N.L. di categoria non è direttamente applicabile, se l'istante non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che il convenuto fosse tenuto al relativo rispetto, giacché i contratti di categoria sono vincolanti solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli - perché iscritti alle organizzazioni sindacali che li hanno stipulati, perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito o per fatti concludenti -. In difetto di tale prova, la disciplina collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione..."), alla qualifica di tecnico di 3 livello ed all'orario di lavoro pari a 40 h settimanali(cfr in particolare le deposizioni dei testi M., C. e M., escussi nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali è dato evincere siffatta qualifica), l'entità delle retribuzioni spettanti al G. per il lavoro svolto alle dipendenze dell'appellata S.r.l. nel periodo 1/11/99 - 30/4/2000 è pari ad un totale lordo di Euro 7.725,10 nonché che il TFR allo stesso lavoratore spettante è pari ad Euro 539,90.

Orbene, rileva il Collegio che dall'importo di Euro 7.725,10 vanno detratti Euro 500,00 al mese per il periodo novembre 1999 - aprile 2000, come risultante dalla voce "Percepito" della CT di parte ricorrente di cui al fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado.

Ne discende che in relazione al periodo de quo spettano all'odierno appellante a titolo di differenze retributive complessivi Euro 4.725,10 (Euro 7.725,10 meno Euro 3.000,00 come or ora precisato) nonché Euro 539,90 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal di della maturazione delle singole partite di credito al soddisfo, alla cui corresponsione in suo favore va conseguentemente condannata l'odierna S.r.l. appellata.

Infondate si appalesano viceversa le censure mosse dall'odierno appellante in tema di sanzioni disciplinari irrogate e del licenziamento.

Valgono in proposito le considerazioni espresse dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata alle pagg. 9 - 16, che in parte qua si richiamano ed abbiansi per qui riportate e trascritte, avendolo stesso operato una ricostruzione fedele alle emergenze processuali e fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia, in particolare in tema di grave inadempimento da parte del lavoratore - che ha omesso di prestare la propria attività lavorativa senza presentarsi nella sede di Isernia a seguito del proprio trasferimento, dall'11 al 14 luglio e dopo la sospensione cautelare dal 25 al 31 luglio -, di sproporzione del c.d. comportamento di autotutela del lavoratore, in caso di ritenuta illegittimità del trasferimento, rispetto al supposto inadempimento datoriale - il Collegio, analogamente al primo giudice ritiene del tutto sproporzionata l'assenza protratta del lavoratore dal posto di lavoro rispetto al disposto trasferimento datoriale presso altra sede, assenza peraltro del tutto sfornita di adeguate giustificazioni, come evidenziato nella sentenza impugnata laddove viene giustamente rilevata la diversità delle motivazioni addotte dal G. circa l'impossibilità di recarsi presso la nuova sede lavorativa -, di inadempimento da parte del prestatore di lavoro, grave, sproporzionato e disciplinarmente rilevante.

Inoltre la Corte ritiene del tutto proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento irrogata dalla società datrice di lavoro nella fattispecie di che trattasi rientrando appieno la stessa nell'ipotesi contemplata dall'art. 24 CCNL metalmeccanici il quale prevede l'irrogazione del licenziamento in caso di assenza ingiustificata per oltre 4 giorni consecutivi.

Anche sotto tale profilo pertanto è nel giusto il giudice di prime cure nel ritenere sussistente il requisito della proporzionalità della sanzione in concreto irrogata alla violazione contestata.

Di qui il rigetto dei relativi motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata sotto tale profilo.

Atteso l'esito del giudizio, si ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese del doppio grado, ponendo il residuo a carico della parte appellata, come da dispositivo.

Vanno infine definitivamente poste a carico della appellata Ds. le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso

in funzione di giudice del lavoro

sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 4/10/2010 e con ricorso qui depositato il 2/4/2011 da G.A.. nei confronti di D. S.r.l., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di Euro 4.725,10 per differenze retributive in relazione al periodo novembre 99 - aprile 2000 nonché della complessiva somma di Euro 539,90 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal di della maturazione delle singole partite di credito al soddisfo;

- rigetta nel resto la domanda del ricorrente;

- compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado e condanna la parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante della residua metà che si liquida in complessivi Euro 1.000,00 per competenze, oltre ad accessori di legge;

- pone definitivamente a carico della appellata Ds. le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Campobasso il 24 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2013.